

**N. R.G. 42/2024**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. RG 42/2024 promosso da

**WORK DISTRIBUZIONE SRL (p.iva 10281660968)**, con sede legale in Milano, via  
Larga 31

Premesso che, con ricorso depositato in data 2.4.2024, Work Distribuzione srl - società del gruppo Work Service Group spa, già sottoposta ad Amministrazione Straordinaria con



sentenza di questo Tribunale in data 19.10.2023 - ha chiesto che sia dichiarato il proprio stato di insolvenza e che, ai sensi dell'art. 81 e ss. D. Lgs. 270/1999, la procedura di amministrazione straordinaria sia ad essa estesa;

considerato che all'udienza fissata la società, per il tramite del proprio difensore, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

osservato che è, altresì, pervenuto parere conforme del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

considerata la completezza della documentazione depositata;

ritenuta la propria competenza per territorio, pur avendo la società istante sede legale in Milano;

ritenuto, infatti, che le presunzioni di cui all'art. 27 co. 3 ccii hanno carattere relativo, con la conseguenza che la competenza va determinata avuto riguardo all'effettivo centro di interessi della società, così come definito all'art. 2 lett. m) ccii;

considerato che la società ricorrente ha fornito plurimi elementi, atti a far ritenere che il luogo in cui essa gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi sia ubicato in Padova, centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, ove operano stabilmente l'amministratore unico della società e, altresì, i dipendenti (cfr. docc. 8 e 9 fasc. ricorrente);

considerato che l'art. 27 co. 1 ccii determina la competenza distrettuale del Tribunale di Venezia, in quanto il riferimento alla "sede delle sezioni specializzate in materie di imprese ex D. Lgs n. 168/2003" vale ad individuare il Tribunale competente per tutto il distretto veneto senza immutazione della competenza funzionale delle sezioni per l'impresa;

considerato che la società richiedente è imprenditore commerciale, operante in via principale nel settore della logistica intermodale, autotrasporto di cose per conto terzi; prestazione di servizi di facchinaggio, trasloco, carico e scarico con mezzi meccanici o manuali; gestione dei magazzini logistici dedicati alla conservazione delle merci, magazzini adibiti allo stoccaggio, movimentazione e organizzazione logistica della produzione, trasporto merci; elaborazione dati; derattizzazione e disinfestazione di locali ed aree esterne sia per enti pubblici che privati (...);



considerato che lo stato di insolvenza della società è espressamente riconosciuto nel ricorso; considerato, poi, che la società istante supera ampiamente le soglie di cui all'art. 2 lett. d) ccii alla luce degli ultimi bilanci depositati;

considerato, altresì, che fino a quando è in corso la procedura di amministrazione straordinaria della procedura madre possono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria anche le imprese del gruppo indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'art. 2 D. Lgs. 270/1999 *“qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali nei modi indicati dall'art. 27 ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura”*;

rilevato che, nel caso di specie, appare necessario, come si legge dalla relazione del Commissario Straordinario della società Work Service Group spa (doc. 19) e dal parere ministeriale, radicare una gestione unitaria dell'insolvenza in capo alla procedura madre di Work Service Group spa agevolando la possibilità di cedere a terzi le attività nella loro organica composizione operativa;

P.Q.M.

visti gli artt. 81 e ss. D. Lgs. 270/99, dichiara lo stato di insolvenza della società **WORK DISTRIBUZIONE S.R.L.** con sede legale in Milano, via Larga n. 31 iscritta al Registro Imprese di Milano C.F. e numero iscrizione al Registro Imprese 10281660968;

NOMINA

la dott. ssa Silvia Bianchi Delegato per la procedura e Commissario giudiziale l'avv. Francesco Grieco;

ORDINA

alla società Work Distribuzione srl, il deposito delle scritture contabili e fiscali entro 2 giorni, se non già eseguito;

STABILISCE



il giorno 25.09.2024 ore 11.50 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della società fallita perché presentino le relative domande di insinuazione direttamente al Commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà da quest'ultimo adottato al più presto ed indicato nell'avviso ex art.92 l.f.;

DISPONE

che la gestione dell'impresa rimanga affidata alla società ricorrente, in persona dell'organo amministrativo, che potrà provvedere alla gestione ordinaria, salva la vigilanza del Commissario giudiziale e salvo rendiconto mensile al medesimo;

ORDINA

la pubblicazione della presente sentenza nelle forme di cui all'art. 45 ccii, la comunicazione entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la iscrizione a Registro Imprese.

Venezia, 29.05.2024

I

Il Giudice relatore  
*Dott. Ivana Morandin*

Il Presidente  
*Dott. Silvia Bianchi*

